



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' (ILPM)
UOT - FUNZIONI TERRITORIALI (ILPM)**

Assunto il 06/02/2019

Numero Registro Dipartimento: 160

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 1386 del 08/02/2019

OGGETTO: CONCESSIONE TEMPORANEA DI AREE DEMANIALI NELL'ALVEO DEL FIUME MUCCONE, ALLIBRATE ALLA PARTITA SPECIALE ACQUE PUBBLICHE RICADENTI NEI FOGLI CATASTALI NN. 74-75 DEL COMUNE DI BISIGNANO (CS) E NN. 1-2 DEL COMUNE DI LUZZI (CS). .

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Legge Regionale n. 14 del 22.06.2015, “Disposizioni urgenti per l’attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56”, è stata statuita, fra l’altro, in attesa della conclusione del complesso iter normativo di riordino delle funzioni in applicazione a quanto disposto dallo stesso art. 1, comma 89, della legge n. 56 del 07.04.2014, la riassunzione da parte della stessa Regione Calabria delle funzioni già trasferite alle province in applicazione della Legge Regionale n. 34 del 12.08.2002;
- la DGR n. 369 del 24.09.2015, in attuazione della L. R. n. 14/2015, stabilisce che la Regione riassume, nell’ambito delle proprie competenze amministrative, le funzioni già conferite alle province, in esecuzione della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 e [ss.mm.ii.](#), ed ai relativi e conseguenti decreti dei dirigenti generali nei diversi settori di competenza;
- con Decreto Dirigenziale n. 4323 del 26/04/2017 è stato istituito per la gestione delle sopra citate funzioni, relativamente al territorio della provincia di Cosenza, il Settore “Gestione Demanio Idrico” – Area Settentrionale;
- con DPR n. 643 del 18.12.2018, l’Ing. Domenico Pallaria è stato individuato quale Dirigente Generale reggente del Dipartimento n. 6 Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità;
- con DPGR n. 139 del 19.12.2018 l’Ing. Domenico Pallaria è stato nominato Dirigente Generale reggente del Dipartimento n. 6 Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità;
- con Decreto Dirigenziale n. 424 del 06/02/2018 è stato conferito allo scrivente l’incarico di funzione dirigenziale ad interim del Settore “Gestione Demanio Idrico – Area Settentrionale (Cosenza).

Vista l’istanza dell’Esercito Italiano - 1° Reggimento Bersaglieri Cosenza – con sede in via Panebianco, 528 – Cosenza (CS), acquisita agli atti di questa Amministrazione in data 14/12/2018 prot. n° 426897/Siar, per il rilascio della Concessione temporanea di porzioni contigue di terreno demaniale, allibrato alla partita speciale acque pubbliche ricadenti nei fogli catastali nn. 74 e 75 del Comune di Bisignano (CS) e nn. 1 e 2 del Comune di Luzzi (CS), costituente l’alveo del Fiume Mucone, dal 20 gennaio al 20 aprile 2019, da utilizzare per addestramento militare ai fini istituzionali.

Accertato che per la richiesta di che trattasi è stato rilasciato il Nulla Osta Idraulico ai sensi e per gli effetti del R.D. 523/1904, da parte dall’Amministrazione Regionale con Prot.n° 315905 del 21/09/2018, riportante Parere Favorevole ai soli fini idraulici le cui condizioni si riportano di seguito integralmente:

- l’area oggetto della concessione demaniale venga utilizzata solo ed esclusivamente quale area destinata ad addestramenti militari ai fini istituzionali;
- durante l’esercitazione il monitoraggio e la vigilanza dell’area è affidata al richiedente che valuterà l’opportunità, qualora le condizioni meteorologiche non fossero adeguate, a far sgombrare l’area;
- l’organizzazione dell’esercitazione e lo svolgimento in sicurezza della stessa, compreso la responsabilità di eventuali danni a persone o a cose e di incidenti che dovessero occorrere al personale partecipante saranno di unica responsabilità della ditta concessionaria;
- siano rispettati e salvaguardati i diritti del demanio e riservati quelli di terzi;
- la ditta concessionaria non possa in nessun caso avanzare pretese o proteste di sorta per eventuali danni che derivino alle opere in conseguenza di eventuali alluvioni o altre calamità;
- la ditta concessionaria assume giuridicamente ogni responsabilità nei riguardi del Demanio per eventuali danni di qualsiasi natura e consistenza, causati da terzi alla zona concessa durante l’esercizio della concessione;
- questo Settore mantenga la facoltà di ordinare il ripristino dello stato dei luoghi, da eseguirsi a cura e a spese della ditta interessata, nel caso il terreno in argomento venga utilizzato difformemente all’uso autorizzato.

Visto:

VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n°523 e s.m. e i.;

VISTO il R.D. 1775/1933 e s.m. e i.;

VISTA la L. 241/1990;

DECRETA

per le motivazioni contenute in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di accordare, salvi i diritti dei terzi, all'Esercito Italiano - 1° Reggimento Bersaglieri Cosenza la concessione temporanea dell'area demaniale fluviale ricadenti nei fogli catastali nn. 74-75 del comune di Bisignano (CS) e nn. 1-2 del comune di Luzzi (CS), con coordinate "Militar Grid Reference Sistem", 33SXD0820771163, 33SXD0816670403, 33SXD0975370979 e 33SXD096277327;

2. di stabilire, altresì, che la concessione è accordata ad uso addestramento militare ai fini istituzionali per il periodo che va dalla data del presente Decreto al 20 aprile 2019 subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni ed obblighi:

- durante l'esercitazione il monitoraggio e la vigilanza dell'area è affidata al richiedente che valuterà l'opportunità, qualora le condizioni meteorologiche non fossero adeguate, a far sgombrare l'area;
- l'organizzazione dell'esercitazione e lo svolgimento in sicurezza della stessa, compreso la responsabilità di eventuali danni a persone o a cose e di incidenti che dovessero occorrere al personale partecipante, saranno di esclusiva responsabilità dell'Esercito Italiano – 1° Reggimento Bersaglieri Cosenza, sollevando l'Amm.ne Regionale da qualsivoglia responsabilità.;
- siano rispettati e salvaguardati i diritti del demanio e riservati quelli di terzi;
- la ditta concessionaria non possa in nessun caso avanzare pretese o proteste di sorta per eventuali danni che derivino alle opere in conseguenza di eventuali alluvioni o altre calamità;
- la ditta concessionaria assume giuridicamente ogni responsabilità nei riguardi del Demanio per eventuali danni di qualsiasi natura e consistenza, causati da terzi alla zona concessa durante l'esercizio della concessione;
- questo Settore mantenga la facoltà di ordinare il ripristino dello stato dei luoghi, da eseguirsi a cura e a spese della ditta interessata, nel caso il terreno in argomento venga utilizzato difformemente all'uso autorizzato;
- è fatto divieto di variare lo scopo di utilizzo del bene autorizzato; sono altresì vietate modifiche del bene non autorizzate preventivamente; la costruzione di opere amovibili ostabili non autorizzate; qualsiasi intervento, pur migliorativo, privo di autorizzazione preventiva;
- la presente autorizzazione è indipendente da eventuali ulteriori autorizzazioni, di competenza di altri Enti, che saranno richiesti al richiedente;
- l'Esercito Italiano – 1° Reggimento Bersaglieri Cosenza si impegna a lasciare libera l'area in oggetto alla fine dell'addestramento, provvedendo a ripristinare lo stato dei luoghi;

3. di notificare il presente provvedimento all' Esercito Italiano – 1° Reggimento Bersaglieri alla via Panebianco n. 528 – 87100 Cosenza;

4. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

CORDIALE GUERINO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

COMITO GIANFRANCO

(con firma digitale)